



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-08-2019 (punto N 10)

Delibera N 1085 del 27-08-2019

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Mauro FAZZI

Oggetto

Stagione venatoria 2019/2020: accordi di reciprocità tra la Regione Toscana e le Regioni Umbria e Lazio per l'interscambio dei cacciatori

Presenti

| | | |
|----------------|----------------|---------------------|
| ENRICO ROSSI | VITTORIO BUGLI | VINCENZO CECCARELLI |
| MARCO REMASCHI | MONICA BARNI | |

Assenti

| | | |
|-------------------|------------------|-----------------|
| STEFANO CIUOFFO | FEDERICA FRATONI | CRISTINA GRIECO |
| STEFANIA SACCARDI | | |

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

| <i>Denominazione</i> | <i>Pubblicazione</i> | <i>Tipo di trasmissione</i> | <i>Riferimento</i> |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| A | Si | Cartaceo+Digitale | accordo reciprocità Toscana_Umbria |
| B | Si | Cartaceo+Digitale | accordo reciprocità Toscana_Lazio |

LA GIUNTA REGIONALE

Visto la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 di recepimento della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto il D.P.G.R. 5/9/2017 n. 48R "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3" e in particolare l'articolo 11 che prevede la possibilità di sottoscrivere specifici accordi tra la Regione Toscana e le altre Regioni;

Visto l'articolo 15 della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3" che dà facoltà alla Giunta regionale di determinare le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n. 3 (Piano regionale agricolo e forestale 2012-2015 "PRAF") di cui il Piano faunistico venatorio regionale è parte integrante e sostanziale;

Visto il D.P.G.R. 14 ottobre 2015 , n. 179 che delega ogni Assessore regionale a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione Toscana, accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni ed altri accordi comunque denominati, le cui finalità siano state preventivamente approvate dalla Giunta regionale, con atto di cui lo stesso Assessore risulti proponente;

Considerato che la Regione Toscana ha intenzione di attivare accordi di reciprocità con le regioni Lazio e Umbria relativamente all'interscambio dei cacciatori per la stagione venatoria 2019/2020;

Vista la DGRT n. 964 del 27.08.2018 "Quote di iscrizione dei cacciatori, disciplina degli accessi e della mobilità agli ATC toscani" ;

Visto lo schema di accordo di reciprocità predisposto dai competenti uffici delle Regioni Toscana e Umbria che costituisce parte integrante del presente atto (allegato A);

Visto lo schema di accordo di reciprocità predisposto dai competenti uffici delle Regioni Toscana e Lazio che costituisce parte integrante del presente atto (allegato B);

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di approvare gli schemi di accordi di reciprocità relativi all'interscambio dei cacciatori tra Regione Toscana e Regione Umbria (Allegato "A") e tra Regione Toscana e Regione Lazio (Allegato "B") per la stagione venatoria 2019/2020 di cui agli allegati testi che sono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Paolo Banti

Il Direttore
Roberto Scalacci

Allegato A**ACCORDO TRA LE REGIONI UMBRIA E TOSCANA SULL'INTERSCAMBIO DEI CACCIATORI PER LA STAGIONE VENATORIA 2019/2020****PREMESSO:**

- che la normativa della Regione Umbria, che disciplina la caccia programmata, prevede l'accesso di cacciatori non residenti in Umbria, previa determinazione da parte della giunta regionale di quote riservate mediante accordi interregionali o interprovinciali basati su criteri di reciprocità;
- che tale quota, all'interno dei quantitativi complessivi, riservata ai cacciatori non residenti, pari al 10% dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, è distinta in 2% per la residenza venatoria, 4% per l'iscrizione ad un ulteriore ATC e per il 4% per l'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria;
- che con il DPGR 48R/2017 "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3" la Regione Toscana prevede la possibilità di iscrivere agli ATC un numero di cacciatori non residenti pari al 4% del totale dei cacciatori ammissibili, e prevede inoltre, per la caccia alla migratoria o la caccia in battuta al cinghiale, tenendo conto dei rapporti di reciprocità, l'accesso giornaliero in mobilità di cacciatori non residenti in numero non superiore al 5% dei cacciatori ammissibili;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare l'interscambio di cacciatori al fine di realizzare una equilibrata distribuzione degli stessi nei rispettivi territori, nel rispetto delle norme richiamate e delle disposizioni contenute nei calendari venatori di ciascuna Regione;

Fra le Regioni Umbria e Toscana
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

A. Il presente accordo ha validità per la stagione venatoria 2019/2020.

I cacciatori provenienti dalle due Regioni che intendono richiedere la residenza venatoria nella Regione diversa da quella di residenza hanno la priorità su quelli che richiedono l'iscrizione agli ATC (come ulteriore ATC) ed hanno diritto a svolgere l'attività venatoria a partire dal primo giorno utile di caccia, compresa l'eventuale apertura anticipata, nell'osservanza del calendario venatorio. Per i cacciatori che richiedono l'iscrizione all'ATC, non come residenza venatoria, il primo giorno utile di caccia è la terza domenica di settembre e le giornate sono quelle fissate dalla Regione di provenienza se più restrittive.

B. La Regione Toscana, nei rapporti di reciprocità di cui al citato DPGR 48R/2017 consente, in via prioritaria, l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione dell'Umbria con le seguenti modalità:

- Accoglimento in via prioritaria, fino ad un massimo di 700 unità delle domande di iscrizione agli ATC dei cacciatori umbri, nei limiti previsti dalla normativa per l'iscrizione agli ATC toscani. Tali iscrizioni consentono ai cacciatori umbri di cacciare tutte le specie previste dal calendario venatorio nell'ATC prescelto a partire dalla data prevista al punto A. I cacciatori interessati dovranno presentare domanda all'ATC prescelto nei termini fissati dalla normativa regionale. La comunicazione dell'avvenuta ammissione ed il pagamento della quota di iscrizione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.
- Messa a disposizione, previa prenotazione, dei posti giornalieri disponibili ai sensi del DPGR 48R/2017 garantendo, se richiesto, un minimo di 1000 posti riservati ai cacciatori umbri da usufruire negli ATC toscani a partire dal 1 ottobre fino al termine della stagione venatoria per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati.
- Si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l'annata venatoria 2019/2020 i cacciatori umbri che fruiranno dell'esercizio della mobilità venatoria in Toscana pagheranno una quota pari a

35,00 euro;

C. La Regione Umbria consente in via prioritaria, l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Toscana con le seguenti modalità:

- Accoglimento in via prioritaria, fino ad un massimo di 700 unità, delle domande di iscrizione agli ATC dei cacciatori toscani nei limiti dei posti riservati, previsti dalla normativa per l'iscrizione agli ATC dell'Umbria. Tali iscrizioni consentono, ai cacciatori toscani di cacciare tutte le specie previste nell'ATC prescelto a partire dalla data prevista al punto A; i cacciatori interessati devono presentare domanda nei termini fissati dal regolamento regionale 6/2008, al Comitato di gestione dell'ATC. La comunicazione della avvenuta ammissione e il pagamento della quota di partecipazione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio;

- Messa a disposizione di n. 3.989 posti, da utilizzare previa prenotazione, negli ATC dell'Umbria da parte dei cacciatori toscani unitamente ai cacciatori provenienti da altre regioni con cui siano stabiliti analoghi accordi, nel modo seguente: ATC n.1 fino a 1.580 posti, ATC n. 2 fino a 1.409 posti, ATC n. 3 fino a 1.000 posti, per un massimo di 20 giornate complessive di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento.

- Si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l'annata venatoria 2019/2020 i cacciatori toscani che fruiranno dell'esercizio della mobilità venatoria in Umbria pagheranno una quota pari a 35 €uro;

D. Le prenotazioni da parte dei cacciatori umbri che si recano in mobilità in Toscana avvengono utilizzando il sistema regionale toscano di prenotazione venatoria.

Le prenotazioni da parte dei cacciatori toscani che si recano in mobilità in Umbria avvengono utilizzando il sistema di prenotazione messo a punto dalla Regione Umbria.

Al fine di poter esperire i dovuti controlli le Regioni Toscana e Umbria, nonché gli ATC coinvolti, provvederanno a rendere disponibile l'accesso telematico ai propri archivi per il controllo diretto delle prenotazioni in tempo reale.

E. Per l'esercizio della caccia al cinghiale in battuta, le squadre provenienti dalle Regioni sottoscrivitrici sono accolte nella misura minima prevista dai rispettivi regolamenti regionali. I cacciatori delle due regioni, iscritti nella precedente stagione venatoria in squadre locali, sono riconfermati per la durata del presente accordo, previa iscrizione all'ATC di competenza.

F. Ai fini del presente accordo valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante. Le giornate di caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di caccia settimanali consentite. Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria le giornate di caccia settimanali sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive.

G. Oltre a quanto stabilito dal presente accordo le Regioni Umbria e Toscana, nell'ambito della propria competenza, possono stringere in deroga ulteriori specifici accordi.

H. Il presente accordo può essere modificato in caso di rilevanti modifiche della regolamentazione della caccia che incidano sulle condizioni di reciprocità venatoria attualmente esistenti.

I. Le competenti strutture delle Regioni Umbria e Toscana provvederanno al dettaglio tecnico-operativo per una corretta gestione del presente accordo.

REGIONE TOSCANA
L'ASSESSORE

REGIONE UMBRIA
L'ASSESSORE



Allegato B

ACCORDO TRA LE REGIONI TOSCANA E LAZIO SULL'INTERSCAMBIO DEI CACCIATORI PER LA STAGIONE VENATORIA 2019/2020.

Premesso che:

- la normativa della Regione Toscana, di cui al DPGR 5/9/2017 n. 48R "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3", prevede la possibilità di ammissione agli ATC toscani di cacciatori non residenti secondo i limiti e le modalità stabilite dagli articoli 8 e 11;

- analogamente, la normativa della Regione Lazio prevede la possibilità, tenuto conto dei rapporti di reciprocità, di ammissione nei propri ATC fino al 2% del numero degli aventi diritto, di cacciatori non residenti, nonché fino al 4% l'accesso giornaliero per la sola caccia alle specie di fauna selvatica migratoria.

Fra le Regioni Lazio e Toscana,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- A.** Il presente accordo ha validità per la stagione venatoria 2019/2020.
I cacciatori provenienti da ciascuna delle due Regioni che intendono richiedere la residenza venatoria nell'altra, hanno la priorità su quelli che richiedono l'iscrizione ad ulteriori ATC, ed hanno diritto a svolgere l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria nell'osservanza dei Calendari Venatori; i cacciatori di una delle due Regioni che ottengono la residenza venatoria nell'altra acquisiscono il diritto ad usufruire, nel rispetto dei tetti di accesso stabiliti nelle rispettive normative, del pacchetto delle giornate per la caccia alla selvaggina migratoria.
- B.** La Regione Toscana, nell'ambito dei rapporti di reciprocità stabiliti dal proprio Regolamento (DPGR 48R/2017), consente in via prioritaria l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione Lazio, fatta salva la previsione di cui al punto A), con le seguenti modalità:
- Accoglimento in via prioritaria, nei limiti previsti dalla normativa, delle domande di iscrizione ad un ATC toscano, che non sia di residenza venatoria, prodotte da cacciatori laziali. Per tale iscrizione, come ulteriore ATC, valgono le disposizioni di seguito riportate in ordine al primo giorno utile di caccia: "in caso di aperture coincidenti i cacciatori laziali possono accedere agli ATC della Regione Toscana a partire dalla terza domenica di settembre.
 - I cacciatori interessati all'iscrizione presentano nei termini domanda al Comitato di gestione dell'ATC. La comunicazione dell'avvenuta ammissione da parte dell'ATC ed il pagamento della quota di partecipazione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.
 - Messa a disposizione, previa prenotazione, dei posti giornalieri disponibili per la mobilità venatoria, garantendo un minimo di 965 posti riservato ai cacciatori laziali da usufruire negli ATC toscani a partire dal 1 ottobre 2019 fino al termine del 31 gennaio 2020 per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati, per un massimo di 18 giornate per cacciatore.

- Si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l'annata venatoria 2019/2020 i cacciatori Laziali che fruiranno della mobilità venatoria in Toscana pagheranno una quota pari a 35,00 euro;

C. La Regione Lazio, nei rapporti di seguito specificati, consente in via prioritaria l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione Toscana, fatta salva la previsione di cui al punto A), con le seguenti modalità:

- Accoglimento in via prioritaria, nei limiti previsti dalla normativa per l'iscrizione di cacciatori toscani in un ATC del Lazio, che non sia di residenza venatoria. Per tali iscrizioni come ulteriore ATC valgono le disposizioni di seguito riportate in ordine al primo giorno utile di caccia: "in caso di aperture coincidenti i cacciatori toscani possono accedere agli ATC della Regione Lazio a partire dalla terza domenica di settembre".

- I cacciatori interessati dovranno presentare domanda nei termini fissati dalla normativa regionale. La comunicazione dell'avvenuta ammissione ed il pagamento della quota di iscrizione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.

- Messa a disposizione dei cacciatori toscani di n. 965 posti giornalieri, utilizzabili per la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria da appostamento negli ATC laziali, a partire dal 1 ottobre 2019 fino al termine del 31 gennaio 2020, per un massimo di 18 giornate per cacciatore, previa prenotazione secondo il protocollo tecnico allegato, predisposto dagli uffici regionali competenti.

- Si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l'annata venatoria 2019/2020 i cacciatori Toscani che fruiranno della mobilità venatoria nel Lazio pagheranno una quota pari a 35,00 euro;

D. Le prenotazioni da parte dei cacciatori laziali che si recano in mobilità in Toscana avvengono utilizzando il sistema regionale toscano di prenotazione venatoria.

Le prenotazioni da parte dei cacciatori toscani che si recano in mobilità negli ATC laziali avvengono utilizzando il sistema di prenotazione messo a disposizione dai singoli ATC laziali, come indicato nel dettaglio nei siti internet degli ATC stessi, sulla base di dettagli tecnico-operativi che saranno definiti come stabilito dal presente accordo alla successiva lettera G).

Al fine di poter esperire i dovuti controlli le Regioni Toscana e Lazio, nonché gli ATC coinvolti, provvederanno a rendere disponibile l'accesso telematico ai propri archivi per il controllo diretto delle prenotazioni in tempo reale.

E. Per l'esercizio della caccia al cinghiale in battuta, le squadre provenienti dalle Regioni sottoscrivitrici sono accolte nella misura e con le modalità previste dai rispettivi regolamenti regionali.

F. Il presente accordo può essere modificato in caso di rilevanti modifiche della regolamentazione della caccia che incidano sulle condizioni di reciprocità venatoria attualmente esistenti.

G. Le strutture della Regione Toscana e della Regione Lazio, competenti per territorio, provvederanno al dettaglio tecnico-operativo per una corretta gestione del presente accordo e sono impegnati allo scambio delle informazioni, con particolare riguardo ai dati consuntivi relativi all'applicazione dell'accordo medesimo.

Ai fini del presente accordo valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante.

Le giornate di caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di caccia settimanali consentite. Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria le giornate di caccia settimanali sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive.

Oltre a quanto stabilito dal presente accordo le Regioni Lazio e Toscana, nell'ambito della propria competenza, possono stringere in deroga ulteriori specifici accordi.

REGIONE TOSCANA

L'Assessore
Marco Remaschi

REGIONE LAZIO

L'Assessore
Enrica Onorati

PROTOCOLLO TECNICO

Gli A.T.C. laziali pubblicheranno sui propri siti internet le procedure per l'accesso.

Le prenotazioni verranno effettuate con le disposizioni tecniche di seguito riportate.

Il sistema di prenotazione potrà consentire l'accesso massimo di posti giornalieri, per i cacciatori toscani che intendono svolgere l'attività venatoria in mobilità nella Regione Lazio, come di seguito specificato per ogni ATC:

Prov. Viterbo

ATC VT1: 135

ATC VT2: 160

Prov. Latina

ATC LT1: 92

ATC LT2: 40

Prov. Rieti

ATC RI1: 88

ATC RI2: 76

Prov. Frosinone

ATC FR1: 67

ATC FR2: 60

Prov. Roma

ATC RM1: 91

ATC RM2: 156

REGIONE TOSCANA

L'Assessore
Marco Remaschi

REGIONE LAZIO

L'Assessore
Enrica Onorati